



*Il Ministro dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL  
MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL  
TURISMO**

**VISTO** il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale", e dal D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, recante "Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

**VISTO** il D.P.C.M. 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377" e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** l'art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all'art. 7, comma 1, del D. L. 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella Legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS e prevede, per le valutazioni di impatto ambientale di opere per le quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, l'integrazione della Commissione con un componente designato dalle Regioni e dalle Province Autonome interessate;

**VISTO** il Decreto di compatibilità ambientale rilasciato ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, D.M. n. 915 del 19 settembre 2008 positivo con prescrizioni, relativo al progetto denominato "Impianto di solidificazione rifiuti radioattivi liquidi processo Cemex e deposito temporaneo di manufatti di III categoria dell'impianto Eurex da realizzarsi nel comune di Saluggia (VC)" proposto da Sogin S.p.A.;



**VISTA** in particolare la prescrizione di cui al punto A), n. 6 del citato D.M. n. 915 del 19 settembre 2008, che recita: *“Per consentire un monitoraggio costante del mantenimento della compatibilità ambientale durante tutte le attività, SOGIN emetterà a cadenza trimestrale dei rapporti di verifica dello stato ambientale delle componenti considerate nello studio di impatto ambientale, in relazione all’avanzamento delle attività. Detti rapporti dovranno essere trasmessi alle autorità competenti e al MATTM”*;

**VISTA** la nota n. 58423 del 21 ottobre 2016, acquisita al prot. n. 25763/DVA del 24 ottobre 2016, con cui SOGIN S.p.A. ha presentato istanza di revisione della citata prescrizione, chiedendo in particolare di sostituire la frase *“[...] Sogin emetterà a cadenza trimestrale dei rapporti di verifica dello stato ambientale [...]”* con: *“[...] Sogin emetterà a cadenza semestrale dei rapporti di verifica dello stato ambientale [...]”*;

**ACQUISITO** il parere positivo della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA/VAS n. 2288 del 20 gennaio 2017, assunto al prot. 1778/DVA del 27 gennaio 2017, costituito da n. 7 pagine;


**CONSIDERATO** che nel suddetto parere, la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA/VAS ha ritenuto *“che l’emissione dei rapporti per la verifica dello stato ambientale prevista dalla prescrizione n. 6 del DEC/DSA/2008/915 del 19/09/2008 possa avvenire con cadenza semestrale, anziché trimestrale, mantenendo invariato quanto richiesto dalla prescrizione stessa relativamente allo svolgimento delle attività di monitoraggio”*;

**ACQUISITO** il parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, n. 17976 del 15 novembre 2016, assunto al prot. 27710/DVA del 15 novembre 2016, costituito da n. 1 pagina, con il quale la competente Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio ha ritenuto di *“non dover formulare osservazioni ed eccezioni in merito”*;

**CONSIDERATO** quindi che sono allegati al presente Decreto e ne costituiscono parte integrante, i seguenti pareri:

1. parere della Commissione Tecnica VIA/VAS n. 2288 del 20 gennaio 2017, assunto al prot. 1778/DVA del 27 gennaio 2017;
2. parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo prot. n. 17976 del 15 novembre 2016, assunto al prot. 27710/DVA del 15 novembre 2016;

**RITENUTO** sulla base di quanto premesso, di dover provvedere alla modifica del D.M. n. 915 del 19 settembre 2008,



## DECRETA

la prescrizione n. 6 del D.M. n. 915 del 19 settembre 2008 citata in premessa, è così modificata: "Per consentire un monitoraggio costante del mantenimento della compatibilità ambientale durante tutte le attività, SOGIN emetterà a cadenza semestrale dei rapporti di verifica dello stato ambientale delle componenti considerate nello studio di impatto ambientale, in relazione all'avanzamento delle attività. Detti rapporti dovranno essere trasmessi alle autorità competenti e al MATTM".

Il presente provvedimento sarà comunicato a SOGIN S.p.A., al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al Ministero dello sviluppo economico e alla Regione Piemonte, la quale provvederà a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate.

Il Proponente provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento per estratto nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, notiziandone il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali.

Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS, e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, sul sito WEB del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL  
TERRITORIO E DEL MARE

IL MINISTRO DEI BENI E DELLE  
ATTIVITÀ CULTURALI E DEL  
TURISMO

